

## Annullamento carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a mille euro

La [Legge di Bilancio 2023](#) (Legge n. 197/2022) ha previsto l'**annullamento automatico**, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da **enti diversi dalle amministrazioni statali**, dalle **agenzie fiscali** e dagli **enti pubblici previdenziali**, di importo residuo fino a **mille** euro.

Si tratta di un annullamento automatico di tipo "**parziale**", riferito alle somme dovute a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973).

L'annullamento automatico **non riguarda** invece le somme dovute a titolo di:

- capitale;
- rimborso spese per procedure esecutive;
- diritti di notifica.

Diversamente da quanto previsto per l'annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per **violazioni del Codice della Strada**, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

Ciò premesso, l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i citati Enti possono comunque esercitare la facoltà di **non applicare** l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il **31 gennaio 2023**, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.